



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

Settore Sviluppo Economico

ORDINANZA N. 26

Prot. n. _29473_ del _24 AGOSTO 2007_

IL SINDACO

Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa all'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Preso atto che il decreto attuativo della legge 287/91 non è stato ancora emanato;

Vista la legge n. 25/96, relativa alla possibilità di rilascio di autorizzazioni per pubblico esercizio fino all'emanazione di detto regolamento, su conforme parere della competente commissione;

Visto lo studio relativo alle caratteristiche socioeconomiche del Comune, all'entità della domanda della popolazione residente e fluttuante ed ogni altro elemento rilevante;

Acquisito il parere delle associazioni di categoria;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 31/07/2007 "Approvazione di indirizzi e criteri per la disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande";

ORDINA

ART. 1 (SFERA DI APPLICAZIONE)

1. Nel Comune di Castiglione del Lago, il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alle presenti disposizioni.
2. Il presente atto, qualora vengano a mutare i riferimenti normativi in materia, trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

ART. 2

(TIPOLOGIA DEI PUBBLICI ESERCIZI)

1. Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti nelle tipologie previste all'art.5 della Legge 287/91.
2. Non è considerata somministrazione e quindi soggetta ad autorizzazione:
 - a) **il consumo di prodotti di gastronomia presso i locali degli esercizi di vicinato purché in assenza di servizio assistito** di somministrazione, con l'uso di stoviglie e posate monouso, nell'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie e tramite piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale.
 - b) la mescita consistente nella pura e semplice consegna al cliente di bicchieri usa e getta
 - c) la vendita al banco di prodotti alimentari o gastronomici, compresa la pizza al taglio, facendo uso di salviette, tovaglioli di carta o simili
 - d) la vendita di coni gelato o coppette.
3. Per prodotti gastronomici, somministrabili all'interno degli esercizi di tipologia B, si intendono non solo panini imbottiti, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili, ma anche piatti precotti surgelati, in confezione monodose e **stoviglie monouso**, da servire previo riscaldamento in forni a microonde, senza applicazione di alcun sovrapprezzo per il coperto, chiara indicazione che si tratta di prodotti surgelati **ed assenza di apparecchiature identificabili con la tradizionale attività di ristorazione.**
4. I pubblici esercizi di somministrazione possono ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico per l'area antistante il locale. Gli esercizi che pongono in vendita prodotti del **settore alimentare**, anche se tipici, non possono ottenere concessioni di occupazione di suolo pubblico né per la vendita anche all'esterno dei propri prodotti né per la predisposizione di aree attrezzate con sedie e tavolini, configurandosi in questo caso esercizio abusivo dell'attività di somministrazione. Tale divieto persiste anche nell'ipotesi di disponibilità di area privata.

ART. 3

(SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE)

1. Il territorio comunale di Castiglione del Lago è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1/A - Centro Storico
Zona 1/B – Lungolago
Zona 2 – Resto del Capoluogo – Piana
Zona 3 – Sanfatucchio – Panicarola - Macchie



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

Zona 4 – Resto del Territorio

2. Per l'esatta definizione delle zone si rimanda alla cartografia conservata agli atti d'ufficio.

ART. 4 (DISPONIBILITA')

1. E' previsto il rilascio, previa verifica del possesso di prescritti requisiti professionali e morali e delle caratteristiche strutturali del locale nonché della sorvegliabilità dei locali, il rilascio delle seguenti autorizzazioni ordinarie:

TIPOLOGIA A	DISPONIBILITA'
Zona 1/A - Centro Storico	==
Zona 1/B – Lungolago	==
Zona 2 – Resto del Capoluogo – Piana	+ 1
Zona 3 – Sanfatucchio – Panicarola - Macchie	==
Zona 4 – Resto del Territorio	+ 1

TIPOLOGIA B	DISPONIBILITA'
Zona 1/A - Centro Storico	==
Zona 1/B – Lungolago	==
Zona 2 – Resto del Capoluogo – Piana	==
Zona 3 – Sanfatucchio – Panicarola - Macchie	==
Zona 4 – Resto del Territorio	==

TIPOLOGIA D	DISPONIBILITA'
Zona 1/A - Centro Storico	==
Zona 1/B – Lungolago	==
Zona 2 – Resto del Capoluogo – Piana	==
Zona 3 – Sanfatucchio – Panicarola - Macchie	==
Zona 4 – Resto del Territorio	==

2. La disponibilità di tipologia A prevista in zona n. 2 può essere rilasciata esclusivamente in connessione o nelle immediate adiacenze dell'immobile della Stazione Ferroviaria.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

- 3. La disponibilità di tipologia A prevista in zona 4 può essere rilasciata esclusivamente in connessione con esercizi di somministrazione di tipo "B" già attivi nella zona interessata da almeno un triennio.**
4. E' prevista la possibilità di rilasciare n. 1 tipologie B esclusivamente in connessione con impianti di distribuzione carburanti classificati come stazione di servizio, come individuata al punto b) della Deliberazione della Giunta regionale n. 1505 del 16 ottobre 2003.
- 5. Negli esercizi di tipologia B, situati in prossimità di aree industriali ed artigianali attive o di scuole ed ospedali è data facoltà di somministrare primi piatti, contorni e piatti freddi esclusivamente a pranzo, previa agibilità igienico – sanitaria del locale cucina.**
6. Le autorizzazioni per pubblico esercizio, rilasciate in quanto connesse ad altre attività ed individuate ai commi 2, 3, 4 e 5, decadono al cessare del legame fisico funzionale con l'attività principale. Dette autorizzazioni non possono formare oggetto di autonomi atti di disposizione, essere trasferite disgiuntamente dall'attività principale e diventare prevalenti, per superficie e fatturato, rispetto alla attività principale. Le autorizzazioni connesse alle "Osterie del Trasimeno" decadono anche nell'ipotesi di non osservanza del disciplinare.
7. Ulteriori autorizzazioni possono essere concesse, nella stessa zona, per sostituzione, in caso di cessazione, revoca, decadenza di attività di qualsiasi tipologia già autorizzate.
8. Le autorizzazioni di cui all'art.5 comma 1 lett. c) della legge 25/08/1991 - somministrazione in occasione di trattenimento e svago - sono rilasciate senza alcun limite numerico in locali di trattenimento e svago nei quali essi siano prevalenti, intendendo con ciò che la superficie destinata alla somministrazione non superi 1/4 della superficie totale, ed alle seguenti altre condizioni:
 - i locali in cui si effettua la somministrazione non abbiano accesso diretto ed autonomo rispetto ai locali o spazi in cui si effettua l'attività di trattenimento o di pubblico spettacolo;
 - la somministrazione di alimenti e bevande avvenga esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.
9. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, nell'autorizzazione, deve essere indicato per le bevande il limite massimo di contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.
10. Le altre autorizzazioni per somministrazione di cui all'art. 3, comma 6, della L.287/91, sono rilasciabili a prescindere da qualsiasi limite numerico. Nella comunicazione di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, prevista all'art. 6, comma 1, lettera a) della L. 287/91, deve essere obbligatoriamente dichiarata, pena l'irricevibilità della medesima, la disponibilità di apposito laboratorio, attrezzato per la preparazione di base o dei cibi pronti per il consumo, e di idonea attrezzatura ed impianti itineranti.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

11. Sono parimenti rilasciabili senza limite numerico le autorizzazioni temporanee per feste, manifestazioni e simili, salvo eventuali disposizioni regionali in materia.
12. Con riferimento all'art 3 del D.P.R.4/4/2001, n. 235, non sono rilasciabili, nel periodo di validità della presente ordinanza, salvo diversa e specifica programmazione comunale, autorizzazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei locali sedi di attività istituzionali di circoli ed associazioni, non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell' Interno.

ART. 5 OSTERIE DEL TRASIMENO

1. In tutti i centri storici individuati come zone A del Piano Regolatore Generale, in locali ubicati in edifici di particolare pregio, costruiti in data antecedente la seconda guerra mondiale e con caratteristiche edilizie ed architettoniche tipiche del territorio, individuati come Ac nel vigente P.R.G., si possono aprire esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (A + B) denominati "Osterie del Trasimeno", utilizzando il marchio depositato dal Comune di Castiglione del Lago alla Camera di Commercio e secondo il disciplinare allegato al presente atto.
2. Per l'apertura di questi esercizi si segue la procedura indicata nell'allegato disciplinare.

ART. 6 (CIRCOLI PRIVATI)

1. **Laddove i Circoli sono l'unica struttura di somministrazione e aggregazione presente nella frazione questi possono somministrare alimenti e bevande, anche ai non soci presenti in quel momento nella frazione, ferme restando le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie, il possesso del requisito professionale del preposto, il mantenimento delle caratteristiche di Circolo e il rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17/12/1992, n. 564.**
2. E' fatto divieto di pubblicizzare, sia con insegne sia con qualunque altra forma di pubblicità, tale attività.
3. Qualora nella frazione venga attivato un esercizio di somministrazione di tipo A e/o B, tale facoltà decade automaticamente.
4. E' inoltre prevista la possibilità di trasformazione delle autorizzazioni rilasciate per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati, che svolgono attività assimilabile ad "A" già rilasciate da almeno un triennio al momento di entrata in vigore del presente provvedimento, esclusivamente in autorizzazioni di somministrazione ordinaria di tipologia A.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

5. Le autorizzazioni rilasciate non potranno essere trasferite dai locali in cui viene svolta l'attività di circolo.

ART. 7 (TRASFERIMENTI)

1. Il trasferimento di pubblici esercizi nell'ambito della stessa zona, tra le zone 1/A - 1/B e 2, tra le zone 3 e 4 è ammesso ed è soggetto all'obbligo della sola comunicazione preventiva al fine della verifica del rispetto delle norme igienico - sanitarie, di urbanistica e di sorvegliabilità dei locali.
2. Non è ammesso il trasferimento di pubblici esercizi dalle zone 3 e 4 a bassa concentrazione verso le zone 1 e 2 con alto indice di attività.

ART. 8 (REQUISITI MORALI)

1. Sono considerate ostantive all'esercizio dell'attività le fattispecie indicate all'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, salvo che i soggetti abbiano ottenuto la riabilitazione o ricorrendo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 2.
2. La verifica dei requisiti morali, nell'ipotesi di società, viene effettuata nei confronti di tutti i soci nell'ipotesi di società in nome collettivo, nei confronti del socio accomandatario nell'ipotesi di società in accomandita semplice, nei confronti del legale rappresentante e dei membri del Consiglio di Amministrazione con potere di firma nell'ipotesi di società di capitali o società cooperative.

ART. 9 (REQUISITI PROFESSIONALI)

1. Fino alla emanazione di direttive regionali, sono considerati idonei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione uno dei seguenti:
 - a) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
 - b) aver frequentato con esito positivo un corso professionale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, riconosciuto dalle regioni
 - c) aver frequentato con esito positivo corsi di scuola alberghiera o altra scuola a specifico indirizzo professionale attinente il settore della somministrazione
 - d) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dinanzi all'apposita commissione istituita presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

- e) aver prestato servizio documentabile per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione, o in qualità di coadiutore, se trattasi di coniuge, parte o affine entro il terzo grado dell'imprenditore.

2.L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 da parte del titolare nell'ipotesi di ditta individuale, da parte del legale rappresentante o di apposito delegato nell'ipotesi di società.

Art. 10 (ORARIO DI ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI)

1. I pubblici esercizi devono rispettare i seguenti orari di apertura:

ESERCIZI DI RISTORAZIONE

Orario minimo 6 ore

Orario massimo 15 ore

Limite di orario dalle ore 11.00 alle ore 02.00

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

Orario minimo 7 ore

Orario massimo 21 ore

Limite di orario dalle ore 5.00 alle ore 02.00

Per gli esercizi di somministrazione delle zone di programma 1/A e 1/B e stagionali, è ammessa una proroga di due ore sull'orario di chiusura dell'attività, nel periodo 1° giugno – 30 settembre.

I pubblici esercizi di tipo "A" con insegna "BIRRERIA, SPAGHETTERIA, PANINOTECA, PUB" che effettuano esclusivamente il servizio serale:

Orario minimo 6 ore

Orario massimo 11 ore

Limite di orario dalle ore 18.00 alle ore 05.00

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CONNESSI AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO (TIP.C)

Orario minimo 6 ore

Orario massimo 11 ore

Limite di orario dalle ore 18.00 alle ore 05.00

purché la somministrazione si svolga contemporaneamente all'attività di intrattenimento.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 287/91, è consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

Art. 11

(GIORNI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI)

1. Gli esercizi di somministrazione di tipologia "A" che propongono una cucina tipica, fortemente legata alle tradizioni gastronomiche del territorio, possono liberamente scegliere i giorni settimanali di apertura.
2. Tutti gli altri esercizi di somministrazione di tipologia "A" hanno facoltà di chiudere fino a tre giorni alla settimana.
3. Gli esercizi sia di tipo "A" che "B" situati nel lungolago hanno facoltà di aprire soltanto il sabato e la domenica.
4. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, almeno quindici giorni prima e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
5. Il giorno di chiusura settimanale è facoltativo fermo restando l'obbligo della comunicazione almeno 15 giorni prima con contestuale esposizione dell'avviso per la clientela del locale.

Art. 12

(CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PER FERIE)

1. In ogni zona del Piano dove essere assicurata l'apertura di almeno il 25% degli esercizi esistenti in ogni periodo dell'anno.
2. E' facoltà degli operatori concordare, zona per zona, la turnazione delle ferie, anche tramite la propria associazione di categoria, onde evitare la chiusura di oltre il 75% degli esercizi.

ART. 14

(REQUISITI DEGLI ESERCIZI)

1. I pubblici esercizi di qualsiasi tipologia, per essere attivati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) "sorvegliabilità" ai sensi del D.M. 17/12/1992 n. 564;
 - b) idoneità sanitaria e agibilità di cui all'art. 221 del TULLSS R.D. 27/07/1934, n. 1265 e rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed igienico sanitaria;
 - c) conformità dei locali destinati ai servizi e a laboratori uso cucina per la preparazione degli alimenti alle disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 31 del DPR 26/03/1980, n. 327 e alla vigente normativa igienico sanitaria;



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

d) conformità degli esercizi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici secondo le norme del vigente PRG.

ART. 15 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di rilascio di autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. **Vista l'attinenza della materia trattata con la somministrazione effettuata in occasione di sagre e feste si impegna l'amministrazione prima della prossima stagione estiva alla verifica ed eventuale revisione del regolamento concernente tale argomento.**
3. **Considerata la presenza di elementi innovativi e sperimentali, si impegna l'Amministrazione Comunale alla verifica dei sopraelencati criteri non oltre tre anni all'assunzione del relativo provvedimento.**
4. **Esaminate le sollecitazioni delle associazioni di categoria si impegna gli uffici comunali competenti a stringenti e continui controlli tesi a garantire la qualità dei servizi e la repressione dell'abusivismo.**
5. **Il sindaco con atto motivato e per giustificati motivi pubblici può apportare, tramite specifica ordinanza, modifiche alle indicazioni relative alla apertura ed agli orari dei pubblici esercizi .**



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

DISCIPLINARE "OSTERIE DEL TRASIMENO"

1. Al fine di potenziare l'immagine del sistema distributivo del territorio favorendo la nascita di punti di somministrazione con elevate caratteristiche di qualità e tipicità, l'Amministrazione comunale ha previsto la possibilità di un riconoscimento per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che assicurino un servizio secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Possono ottenere il riconoscimento di "Osteria del Trasimeno" i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in possesso di autorizzazione di tipologia A e B, attivati all'interno dei centri storici o in edifici individuati come Ac dal vigente P.R.G. che, ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento di recupero edilizio, risultino classificabili come edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra o come edilizia speciale, monumentale o atipica.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 ha validità quinquennale e deve essere richiesto al Comune, previa istanza in carta semplice. Il Comune rilascia il riconoscimento previo accertamento, mediante sopralluogo nell'esercizio e verifiche d'ufficio, della rispondenza ai requisiti di seguito indicati.
4. **I requisiti previsti per ottenere il riconoscimento sono i seguenti:**
 - a) **presenza di tavoli in legno o in ferro battuto, sedie in paglia e/o panche di legno o ferro battuto, presenza di volte, pavimento autentico o rifatto in cotto o pietra o legno invecchiato, infissi in legno, presenza di elementi di decorazione in ceramica e/o terracotta, lampadari in ferro battuto, pareti originali o ad intonaco grezzo, o con elementi decorativi a mattoncini e con presenza di foto antiche, dipinti e simili che richiamino la vita sul lago, centri tavola tradizionali dell'area, tovaglie e tovaglioli con tessuti a trama rustica o in carta paglia con esclusione di prodotti di carta o plastica**
 - b) **utilizzo esclusivo di vassoi in coccio, legno o altri materiali della tradizione locale lacustre e/o contadina**
 - c) **locale con non più di 50 posti a sedere**
 - d) **presenza di un corner, anche con solo funzioni espositive, con prodotti agroalimentari e dell'artigianato del Trasimeno**
 - e) **presenza di materiale informativo sulle tradizioni, cultura, eventi di Castiglione del Lago e gadget gratuito di semplici ricettari**
 - f) **presenza di menù semplici, collegati alla tradizione, almeno in italiano ed inglese**
 - g) **obbligo di prevedere la possibilità anche di menù predeterminati a prezzo fisso**
 - h) **obbligo di utilizzare materie prime esclusivamente prodotte nel Trasimeno ed in particolare:**
 1. **vini, assicurando la presenza di almeno 5 diverse tipologie e 15 etichette**
 2. **olio extravergine**



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

3. pesce di lago
4. salumi
5. pasta fresca, pane, torte e simili
6. frutta e verdure, solo di stagione

i) relativamente alle materie prime non prodotte nel Trasimeno, obbligo di utilizzare merci prodotte nei territori immediatamente limitrofi delle province di Perugia, Siena e Arezzo, come:

7. acqua minerale
8. formaggi
9. carni

5. E' ammessa la somministrazione di altre bevande analcoliche.
6. Il riconoscimento consente all'operatore di esporre all'esterno del locale una targa, utilizzando il logo depositato dal Comune, per le "Osterie del Trasimeno". Attraverso tale riconoscimento si garantisce agli utenti che l'esercizio fornisce un servizio di accoglienza di qualità secondo i criteri di tipicità stabiliti dal Comune.
7. Marchio e dicitura sono utilizzabili dall'esercizio stesso anche per la corrispondenza e¹ per ogni tipologia di promozione, compresa la pubblicità, limitatamente al quinquennio di riferimento e nel rispetto delle norme in materia.
8. Le funzioni di controllo, verifica, organizzazione e rilascio del riconoscimento del servizio di qualità sono attribuite agli Uffici competenti.
9. Qualora un soggetto intenda attivare un punto di somministrazione con caratteristiche di "Osteria del Trasimeno", avendo la disponibilità di idoneo locale ma non essendo titolare di autorizzazione di tipologia A e/o B, deve seguire la seguente procedura:
 - istanza in carta semplice al Comune con autocertificazione relativamente ai requisiti indicati ai commi precedenti ed ai requisiti morali e professionali necessari per attivare un pubblico esercizio di somministrazione
 - il Comune, in seguito all'istanza presentata, provvede alla prenotazione di una delle tipologie miste espressamente previste in connessione alle "Osterie del Trasimeno" nel regolamento di settore e comunica tale fatto all'istante
 - il soggetto assegnatario ha tre mesi di tempo dalla comunicazione per conformare il locale strutturalmente a quanto previsto al comma 4, lett. a), b), c), d) e e)
 - effettuata con esito positivo la verifica sulle caratteristiche strutturali del locale, il Comune provvede alla assegnazione formale di una tipologia A e di una tipologia B da attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione di assegnazione
 - successivamente si applicano le procedure ordinarie previste nel regolamento per la disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA SVILUPPO ECONOMICO, SOCIETA' PARTECIPATE, CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Settore Sviluppo Economico - Via del Progresso - 06061 Castiglione del Lago - tel. 075951586

Fax 0759525331 E-mail: sviluppo.economico@libero.it

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 19 del 23/06/2003 (prot. n. 19967).

Ai contravventori si applicano le sanzioni di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare il disposto del presente provvedimento.

IL SINDACO
Valter Carloia